

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 19.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

#### [46] – RICORSO EX ART. 30 CGS CONI e 43 BIS CGS FIGC DEL DOTT. BOGGI PASQUALE (ARBITRO EFFETTIVO).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

Premesso

- che il Dr. Pasquale Boggi, nella qualità di arbitro effettivo AIA, a disposizione dell'Organo Tecnico di competenza, con atto datato 9 agosto 2018 ha chiesto a questo Tribunale l'annullamento della Delibera AIA del 15 luglio 2018, che, in relazione al Corso di qualificazione per assistenti arbitrali organizzato dall'AIA, al quale il ricorrente aveva partecipato, non lo aveva inserito tra gli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri per il Campionato di Serie B (CAN B) ss 2018/2019;
- che l'AIA, con memoria datata 10 settembre 2018, si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso;

Ritenuto

- che il ricorrente in data 15 settembre 2018 ha fatto pervenire a questo Tribunale atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- che l'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato a questo Tribunale l'accettazione alla suddetta rinuncia;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### [256] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACCA MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD), SOCIETÀ AC TRENTO SCSD - [nota n. 14141/1168pf17-18GP/AS/ac del 28.06.2018].

## La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 153 del 9.06.2017 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017/2018.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale "Società LND" dal *menù* "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva altresì previsto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l'esclusione della Società dal campionato; era infine previsto che il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punto A numeri da 1 a 11 della normativa) concretizzava un illecito disciplinare che, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, era dagli organi di giustizia sportiva sanzionato, su deferimento di quest'ultima, con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

## Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 28 giugno 2018, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 13 marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Mauro Giacca, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della AC Trento SCSD, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A2 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la copia del verbale dell'assemblea della Società nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2017/2018, firmato per conformità dal Presidente della Società.

È stata altresì deferita la stessa AC Trento SCSD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

## Il patteggiamento

Alla riunione del 19 settembre 2018 sono comparsi la Procura Federale (Avv. Avagliano) e per i deferiti l'Avv. Di Cintio, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Mauro Giacca, sanzione base inibizione di gg. 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a gg. 10 (dieci), sanzione finale inibizione di gg. 20 (venti); per la Società AC Trento SCSD, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (mille), diminuita di 1/3 pari ad € 333,00 (trecentotrentatré/00), sanzione finale € 667,00 (seicentosessantasette//00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Mauro Giacca, nella sua qualità, a mezzo del proprio difensore Avv. Di Cintio, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo Giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Mauro Giacca, nella qualità, l’inibizione di gg. 20 (venti)
- alla AC Trento SCSD l’ammenda di € 667,00 (euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 14090/1186 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).**

**La normativa**

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 153 del 9.06.2017 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017 / 2018.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale "Società LND" dal *menù* "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva altresì previsto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l'esclusione della Società dal campionato; era infine previsto che il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punto A numeri da 1 a 11 della normativa) concretizzava un illecito disciplinare che, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, era dagli organi di giustizia sportiva sanzionato, su deferimento di quest'ultima, con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

### **Il deferimento**

La Procura Federale, con atto del 27 giugno 2018, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 13 marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Antonio Sdanga, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD SRL Manfredonia Calcio, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A8 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati (nella specie, mancato deposito di due dichiarazioni liberatorie di calciatori), in forza di decisioni assunte dalla CAE divenute definitive entro il 31.05.2017 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dal TFN Sezione Vertenze Economiche.

È stata altresì deferita la stessa SSD SRL Manfredonia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 19 settembre 2018 è comparsa la sola Procura Federale (Avv. Avagliano), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Antonio Sdanga e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della SSD SRL Manfredonia Calcio.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Il Punto A8 della normativa in oggetto descrive la documentazione che la Società deve trasmettere nei termini e nei modi che sono stati illustrati, il cui testo è quello riportato nella nota della CO.VI.SO.D.

Risulta dagli atti del procedimento che tale adempimento non è stato osservato, perché non vi è elemento che possa attestare che la Società aveva trasmesso nel termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 la documentazione di che trattasi.

Va peraltro ribadito che il mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Pertanto, l'illecito disciplinare contestato alla SSD SRL Manfredonia Calcio e per essa al suo legale rappresentante Sig. Antonio Sdanga sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Sdanga va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l'art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

Si evidenzia infine che, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Antonio Sdanga, nella qualità, per gg. 30 (trenta) ed infligge alla SSD SRL Manfredonia Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

**[219] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL - (nota n. 11645/623 pf17-18 GC/GP/ma del 14.5.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 14 maggio 2018, con udienza fissata al 12.7.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Giuseppe Maglione, Presidente e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare il Direttore Sportivo della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico di concerto con la FIGC nei giorni 6 febbraio 2017 e 25 luglio 2017.

2) la Società AS Melfi Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giuseppe Maglione, Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl, come sopra descritto.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva.

Alla riunione del 12.7.2018, i deferiti presentavano istanza di rinvio della trattazione al fine di munirsi di procura speciale per esperire il tentativo di accordo per l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

La Procura Federale non si opponeva alla richiesta nei termini formulati, associandosi alla domanda sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS e, in accoglimento dell'istanza, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento all'udienza del 19.9.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

In data 11 Settembre 2018, i deferiti depositavano una seconda memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 19 Settembre 2018, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Maglione 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti della Società AS Melfi Srl l'ammenda di euro 20.000,00 (Euro ventimila).

Per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato alle proprie memorie difensive, insistendo nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 623 pf17-18, avente ad oggetto: "*Mancata partecipazione del Direttore Sportivo della Società AS Melfi ad un incontro sul tema della formazione organizzato dalla FIGC il 6/2/17 e successivamente in data 25/7/2017, come previsto dal C.U. 368/A del 26/4/2016*". In merito alla posizione dei deferiti Giuseppe Maglione e Società AS Melfi Srl, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, e dai documenti prodotti da tutte le parti, emerge che la Società AS Melfi Srl ha partecipato, per interposta persona delegata dal Presidente della Società (Sig. Emilio Fidanzio), solo ad un incontro sul tema della formazione organizzato dalla FIGC il 25/7/2017.

Da una disamina più approfondita della questione emerge che la normativa vigente non permette di delegare a terzi la partecipazione ad un incontro formativo specificamente rivolto ai direttori sportivi, o personalmente al Presidente della Società, quando ne rivesta il ruolo di Direttore Sportivo. Orbene, il Signor Giuseppe Maglione, che era il diretto ed unico interessato, non ha partecipato a nessuno dei due incontri fissati per le date del 6 febbraio 2017 e per il 25 luglio 2017 (senza fornire alcuna idonea giustificazione di legittimo impedimento per il primo incontro).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva inoltre che la normativa vigente prevede uno specifico obbligo di partecipazione personale e diretta del Direttore Sportivo agli incontri formativi sopra richiamati; al contrario, nel caso in esame, tutto questo non è regolarmente avvenuto (la procura notarile menzionata dal difensore dei deferiti, non risulta tra l'altro idonea a spiegare i suoi effetti giuridici in relazione all'incontro formativo del 25 Luglio 2017).

Per tutto quanto sopra esposto, è possibile ritenere che il Signor Giuseppe Maglione non ha assolto all'obbligo loro imposto dal Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.4.2016.

In relazione alla posizione dei deferiti pertanto, si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti, risulta raggiunta la piena prova del comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti in relazione alle violazioni regolamentari ad essi contestate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge al Signor Giuseppe Maglione giorni 30 (trenta) di inibizione e alla Società AS Melfi Srl l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

**[254] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONTRI DAVIDE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACD Castelvetro Calcio Srl), SOCIETÀ ACD CASTELVETRO CALCIO SRL - (nota n. 14111/1203 pf17-18 GP AS/ac del 27.6.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 27 giugno 2018, con udienza fissata al 19.9.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Davide Contri, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ACD Castelvetro Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 4, 5 e 6 del C.U. n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 9/6/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2017 ore 18.00, il versamento quota iscrizione, la fidejussione e la visura camerale aggiornata e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

2) la ACD Castelvetro Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Davide Contri, 50 (cinquanta) giorni di inibizione; nei confronti della Società ACD Castelvetro Calcio Srl, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1203 pf 2017-2018 avente ad oggetto il "Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 153 del 9.6.2017 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D - Stag. Sport. 17 / 18 da parte della Società A.C.D. CASTELVETRO CALCIO SRL".

In merito alla posizione dei deferiti Davide Contri e Società ACD Castelvetro Calcio Srl, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti del procedimento disciplinare è emerso che in effetti la Società ACD Castelvetro Calcio Srl non ha adempiuto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2017 ore 18.00, del versamento quota iscrizione (punto 4 del C.U. 153/2017), della fidejussione (punto 5 del C.U. n. 153/2017) e della visura camerale aggiornata (punto 6 del C.U. n. 153/2017).

Nessuna memoria difensiva è stata depositata dai deferiti, e risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari loro contestate dalla Procura Federale.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge le seguenti sanzioni: per il Sig. Davide Contri l'inibizione per giorni 50 (cinquanta); per la Società ACD Castelvetro Calcio Srl l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

**(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAFFO GIUSEPPE GIOVANNI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL - (nota n. 14089/1163 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 27 giugno 2018, con udienza fissata al 19.9.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Giovanni Caffo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A6) e A10) del C.U. n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2017 ore 18.00, la visura camerale aggiornata attestante il pagamento INPS e IRPEF (punto 10) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza.

2) la US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti hanno presentato una memoria difensiva mediante la quale hanno contestato il deferimento. In particolare, i deferiti con la memoria difensiva hanno prodotto una documentazione attestante la prova



dell'effettivo deposito da parte della US Vibonese Calcio Srl, della visura camerale aggiornata e della dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento dell'INPS e dell'IRPEF.

### **Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giovanni Caffo giorni 40 (quaranta) di inibizione; nei confronti della Società US Vibonese Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). È comparso il legale dei deferiti il quale si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1163 pf 2017-2018 avente ad oggetto "*Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 153 del 9.6.2017 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stag. Sport. 17 / 18 da parte della Società US Vibonese Calcio Srl*".

In merito alla posizione dei deferiti Giovanni Caffo e Società US Vibonese Calcio Srl, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, ed in particolare dalla documentazione prodotta dai deferiti con la memoria difensiva, è emerso che la Società US Vibonese Calcio Srl ha regolarmente depositato, entro il termine del 12 luglio 2017, tutta la documentazione richiesta, comprensiva anche della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (punto 6 del C.U. n. 153/2017), e della dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento INPS e IRPEF (punto 10 del C.U. n. 153/2017).

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti non sono responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, respinge il deferimento e proscioglie i deferiti da ogni addebito.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Ernesto Nicolai **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 19.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

**[231] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - [nota n. 12843/599 pf17-18 GP/CS/gb del 5.6.2018].**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale: AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per il comportamento posto in essere dal Signor Marco Gori, soggetto appartenente alla Società al momento della consumazione della violazione e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività contestata.

All'udienza del 12 luglio 2018 è stato disposto il rinvio della trattazione del presente procedimento all'udienza odierna, con sospensione dei termini ex art. 34 *bis*, comma 5, CGS in quanto, per la Società deferita, non erano state restituite dall'ufficio postale competente le cartoline di ritorno delle raccomandate recanti la notificazione dell'atto di deferimento e dell'avviso di segreteria per la convocazione alla udienza di cui sopra (*i.e.*, 12 luglio 2018).

Riscontrata la regolarità delle notifiche si rileva che nel termine previsto il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l'irrogazione della seguente sanzione:

- per AD Voluntas Calcio Spoleto: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00);

Nessuno è comparso per la Società deferita.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalla segnalazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. che il Signor Marco Gori, allenatore di base, ha ommesso il deposito dell'accordo economico sottoscritto con la AD Voluntas Calcio Spoleto entro il termine previsto dalla normativa di riferimento, così violando l'art.1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1, punto 14, per la s.s. 2015/2016, circostanza acclarata e peraltro non contestata, come si evince dagli atti depositati dalla Procura Federale.

Da quanto su esposto deriva la responsabilità del Signor Marco Gori, atteso che il medesimo ha presentato istanza alla Procura della F.I.G.C., in data 11 maggio 2018, di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 *sexies*, CGS e la responsabilità oggettiva della AD Voluntas Calcio Spoleto, deferita ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS

### **Il dispositivo**

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00) a carico della Società AD Voluntas Calcio Spoleto.

**[252] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUGLIANO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AP Turris Calcio ASD), SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD - (nota n. 14105/1162 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

- il Signor Giuseppe Giugliano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di AP Turris Calcio ASD, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, CGS, in

relazione al punto A5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale, pubblicato in Roma in data 09.06.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.07.2017, ore 18.00, la fidejussione di euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

- la Società AP Turrus Calcio ASD per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Giuseppe Giugliano: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per AP Turrus Calcio ASD: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalla segnalazione della Covisod del 13-20 marzo 2018 che la Società AP Turrus Calcio ASD e, per essa, il suddetto legale rappresentante *pro-tempore*, Signor Giuseppe Giugliano, non ha provveduto ad effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare e peraltro non contestata, né in sede istruttoria, né in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale. Ciò costituisce violazione disciplinare come sanzionato dall'art. 10, comma 3, CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale pubblicato in Roma in data 09.06.2017.

Da tutto quanto su esposto deriva la responsabilità del deferito per immedesimazione organica, e della citata ASD per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS

### **Il dispositivo**

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- per il Signor Giuseppe Giugliano: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per AP Turrus Calcio ASD: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

**(253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REPUCCIA FIORENTINO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ebolitana Calcio 1925), SOCIETÀ ASD EBOLITANA CALCIO 1925 - (nota n. 14106/1202 pf17-18 GP AS/ac del 27.6.2018).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale: il Signor Fiorentino Reppuccia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ebolitana Calcio 1925 per rispondere:

- il Signor Fiorentino Reppuccia della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale pubblicato in Roma in data 09.06.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.07.2017, ore 18.00, la

fidejussione di € 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alla effettuazione del predetto incumbente;

- la Società ASD Ebolitana Calcio 1925 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Fiorentino Reppuccia: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per ASD Ebolitana Calcio 1925: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalla segnalazione della Covisod del 19 marzo 2018 che ASD Ebolitana Calcio 1925 e, per essa, il suo legale rappresentante *pro-tempore*, Signor Fiorentino Reppuccia, non ha provveduto ad effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare e peraltro non contestata, né in sede istruttoria, né in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale. Ciò costituisce violazione disciplinare come sanzionato dall'art. 10, comma 3, CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale, pubblicato in Roma in data 09.06.2017.

Da tutto quanto su esposto deriva la responsabilità del deferito per immedesimazione organica, e della citata ASD per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- per il Signor Fiorentino Reppuccia: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per ASD Ebolitana Calcio 1925: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
 Cons. Roberto Proietti

“”

**Publicato in Roma il 25 settembre 2018.**

**Il Segretario Federale**  
 Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
 Roberto Fabbricini